

# CONDIZIONI GENERALI PIÙ CREDITO

**PREMESSA** - Volkswagen Bank GmbH, di seguito denominata Banca, opera, fra l'altro, nel settore dei finanziamenti e del credito al consumo. Il Richiedente ha interesse ad ottenere dalla Banca un finanziamento a termine per l'importo indicato sulla domanda con la possibilità di disporre successivamente di una linea di fido a revoca, denominata CONTOVIVO. Al finanziamento a termine sono applicate le clausole sezione A); all'eventuale linea di fido CONTOVIVO sono applicate le clausole sezione B); le clausole sezione C) sono applicate sia al finanziamento a termine che alla linea di fido CONTOVIVO.

## SEZIONE A) CLAUSOLE VALIDE PER IL FINANZIAMENTO A TERMINE

**ART. A0) REVOCA DELLA DOMANDA** - Il richiedente può revocare la presente domanda solo mediante raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro 7 giorni dalla data di richiesta apposta sul retro. La revoca, ancorché spedita nei termini, non ha effetto se non perviene a VOLKSWAGEN BANK entro 20 giorni dalla data di richiesta; decorso tale termine la domanda è irrevocabile per i 60 giorni successivi.

**ART. A1) ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA** - La Banca, a suo insindacabile giudizio, può accettare o respingere la domanda. Il contratto si intenderà concluso e perfezionato a partire dal momento in cui la Banca avrà comunicato per iscritto al Richiedente (d'ora in avanti Cliente) l'accettazione della richiesta.

Il Cliente, sottoscrivendo la domanda, autorizza la Banca a versare per suo conto la quota prezzo finanziata indicata alla voce "C" del prospetto di finanziamento riportato sulla domanda direttamente al Convenzionato/Fornitore o a chi da questi indicato, importo alla cui corresponsione la Banca provvederà a seguito della ricezione di copia della lettera di accettazione della richiesta di finanziamento debitamente firmata in originale dal Richiedente o dal Convenzionato/Fornitore nell'ipotesi in cui presso quest'ultimo, ed ai limitati fini della ricezione di tale comunicazione, il Richiedente abbia espressamente inteso eleggere domicilio ex art. 47 C.C.

**ART. A2) ESTINZIONE ANTICIPATA** - Il Cliente ha facoltà di estinguere anticipatamente il suo debito. Ove eserciti tale facoltà, il Cliente verserà alla Banca il capitale residuo, gli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento, nonché la commissione prevista dalla legge in vigore al momento dell'estinzione nella misura massima consentita dalla legge stessa. Al Cliente verranno inoltre addebitate per ogni comunicazione fino ad un massimo di euro 2,50 oltre alle imposte di bollo (se previste).

**ART. A3) GARANZIE** - La concessione del finanziamento a termine può essere subordinata a insindacabile giudizio della Banca:

**ART. A3.1** alla sottoscrizione a favore della Banca dell'atto di assenso all'iscrizione ipotecaria sul veicolo finanziato ai sensi del RDL 15.03.27 n.436 e del RD 29.07.27 n.1814 ed alla verifica dell'avvenuto deposito al PRA dei relativi documenti; l'importo garantito da ipoteca comprenderà a quello di cui alla voce "G" del prospetto di finanziamento riportato sulla domanda. Spese stimate, a carico del Cliente; per iscrizione ipoteca euro 465,00; per assenso cancellazione (se prevista) euro 78,00;

**ART. A3.2** al rilascio alla Banca, previo suo assenso scritto ed in sostituzione di quanto previsto al punto precedente, di procura notarile per la costituzione ed iscrizione a favore della Banca, nel momento che la medesima riterrà opportuno, di ipoteca sul veicolo per l'importo del residuo debito per capitale ed interessi convenzionali maggiorati di eventuali spese giudiziali ed interessi di mora. Spese stimate a carico del Cliente; per la procura euro 78,00; per l'iscrizione ipotecaria euro 465,00; per la sua eventuale cancellazione euro 78,00.

## SEZIONE B) CLAUSOLE VALIDE PER LA LINEA DI FIDO CONTOVIVO

### ART. B1) CONCESSIONE DELLA LINEA DI FIDO CONTOVIVO

**ART. B1.1** La Banca, dopo che il Cliente avrà rimborsato totalmente o parzialmente il finanziamento di cui alla sezione A), potrà comunicare allo stesso le condizioni alle quali è disposta a valutare la richiesta di concessione di una linea di fido CONTOVIVO valida a revoca. Nella comunicazione sono precisate le seguenti condizioni:

- l'importo massimo richiedibile;
- il rimborso minimo mensile a carico del Cliente;
- l'importo minimo e massimo del primo utilizzo;
- il tasso annuo nominale iniziale (T.A.N.) oltre agli oneri accessori (spese di comunicazione mensile e/o estratto conto semestrale e recupero imposte di bollo e spese di incasso tramite R.I.D., se prevista questa modalità di pagamento);
- commissione di massimo scoperto.

**ART. B1.2** Il Cliente, ricevuta la comunicazione, potrà inoltrare, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, apposita richiesta utilizzando il modulo allegato alla comunicazione stessa e scegliendo l'importo della linea di fido CONTOVIVO e del rimborso minimo mensile desiderati fra quelli indicati dalla Banca.

**ART. B1.3** La linea di fido CONTOVIVO si intenderà concessa ed il contratto perfezionato solo dopo conferma scritta della Banca.

**ART. B1.4** La richiesta ha piena efficacia nei confronti dei Coobbligati e Fidejussori del contratto originario anche se sottoscritta dal solo Cliente intestatario.

**ART. B.1.5** Il Cliente prende atto che se la sua richiesta verrà accettata dalla Banca il contratto così concluso sarà disciplinato dalle clausole della presente sezione B) e della successiva sezione C), per tutto quanto non previsto nello scambio di lettere di cui agli art. B1.1, B1.2 e B1.3.

**ART. B2) MODIFICA O RECESSO ALLA LINEA DI FIDO** - La Banca può recedere senza preavviso, qualora vi sia una giusta causa o un giustificato motivo dandone immediata comunicazione al Cliente che dovrà provvedere al pagamento del saldo debitore per capitale e interessi ed altri oneri maturati fino alla data dell'effettivo versamento entro quindici giorni dalla relativa comunicazione; ai fini di cui sopra costituiscono giustificato motivo, tra l'altro, i mutamenti di elementi inerenti la meritevolezza del credito, le variazioni anomale dei tassi d'interesse e delle condizioni di mercato nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni. Il Cliente può sempre recedere senza preavviso mediante il contestuale pagamento del saldo debitore per capitale, interessi ed altri oneri maturati alla data dell'effettivo versamento. La Banca si riserva il diritto di ridurre la linea di fido dandone preavviso scritto al Cliente sull'estratto conto mensile. In tal caso il Cliente dovrà rientrare nella nuova linea di fido entro il 30° giorno dal ricevimento della comunicazione, fatta salva la facoltà di recesso suindicata.

Dopo 12 mesi consecutivi di mancato utilizzo della linea di fido e in mancanza di richiesta di restituzione da parte del Cliente, la Banca si riserva la facoltà di azzerare eventuali saldi a credito del Cliente se inferiore a euro 52,00.

Nel caso il mancato utilizzo perduri per 24 mesi, il contratto si intende automaticamente risolto e concluso di diritto.

**ART. B3) UTILIZZO DELLA LINEA DI FIDO CONTOVIVO** - Il Cliente, richiedendo la linea di fido CONTOVIVO e subordinatamente all'accoglimento, ordina alla Banca di trasferire l'eventuale residuo debito del finanziamento sul CONTOVIVO da aprirsi per l'utilizzo della linea di fido, con valuta corrispondente alla sua scadenza secondo il piano d'ammortamento del finanziamento. Il Cliente, purché in regola con i rimborsi, potrà riutilizzare successivamente la linea di fido CONTOVIVO, entro l'importo disponibile che la Banca gli comunicherà, utilizzando gli appositi moduli inviati, o mediante altra forma che la Banca si riserva di indicare. Ogni versamento del Cliente, dedotto quanto necessario per il pagamento degli interessi e degli oneri e spese accessori maturati, incrementa l'importo disponibile; viceversa ogni utilizzo lo diminuisce in misura corrispondente. Se il Cliente richiede un utilizzo eccedente l'importo disponibile, la Banca può respingere la richiesta di utilizzo o ridurre della parte eccedente. Se per qualsivoglia ragione il debito in linea capitale del Cliente supera la linea di fido, il Cliente è tenuto al rimborso immediato dell'eccedenza; il mancato adempimento costituisce motivo di decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. C7.11 Cliente potrà indicare se stesso come beneficiario degli utilizzi oppure delegare la Banca a versare il corrispettivo a terzi; in questo caso il versamento si intenderà come effettuato direttamente nelle mani del Cliente.

**ART. B4) RIMBORSI** - I rimborsi a carico del Cliente sono mensili e devono essere effettuati entro il giorno e per un importo non inferiore al minimo indicato sulla comunicazione di concessione o di variazione della linea di fido CONTOVIVO. Ai fini del calcolo degli interessi, di cui all'art. B5) sui versamenti effettuati saranno applicate le seguenti valute:

- giorno di versamento per pagamenti in contanti o a mezzo assegno circolare effettuati presso la Banca oppure per pagamenti effettuati a mezzo c/c postale;
- giorno successivo all'accredito della Banca per tutti gli altri sistemi di pagamento.

### ART. B5) TASSO DI INTERESSE ED ACCESSORI

**ART. B5.1** Il Cliente, oltre agli eventuali Coobbligati e Fidejussori, prende atto che il tasso annuo effettivo globale (T.A.E.G.), indicato sulla domanda è calcolato con riferimento al finanziamento a termine e perde ogni validità al momento in cui la Banca concede la linea di fido CONTOVIVO richiesta.

**ART. B5.2** Dal predetto momento e con decorrenza corrispondente alla valuta del primo addebito, sarà applicato al Cliente il tasso mensile indicato nella comunicazione di cui all'art. B1.1) e gli eventuali tassi successivi in dipendenza delle variazioni di cui al successivo all'art. B6).

**ART. B5.3** Gli interessi saranno calcolati applicando il tasso sull'intera esposizione del Cliente per capitale e saranno allo stesso addebitati con cadenza mensile.

**ART. B5.4** La Banca addebiterà trimestralmente al Cliente una commissione di massimo scoperto su capitale nella misura indicata nella comunicazione di cui all'art. B1.1.

**ART. B5.5** In nessun caso i saldi a credito del Cliente producono interessi a suo favore.

## SEZIONE C) CLAUSOLE VALIDE SIA PER IL FINANZIAMENTO A TERMINE CHE PER LA LINEA DI FIDO CONTOVIVO

**ART. C1) SOLIDARIETA' DEI RICHIEDENTI, DEI CONIUGI RICHIEDENTI O COOBLIGATI** - Nel caso che il contratto sia sottoscritto da:

- **ART. C1.1** più richiedenti, gli stessi si intendono solidalmente coobbligati;
- **ART. C1.2** entrambi i coniugi o uno di essi con coobbligazione solidale dell'altro, ciascuno risponderà in via principale anche con i beni personali delle obbligazioni assunte e per l'intero credito della Banca anche in deroga agli artt.189 e 190 C.C.
- **ART. C.1.3** la solidarietà di cui ai precedenti punti vale anche in caso di conversione del contratto, di riutilizzo e di aumento della linea di fido.

### ART. C2) RIMBORSI

I rimborsi pattuiti devono essere pagati dal Cliente esclusivamente alla Banca o a chi da essa autorizzato. Luogo di pagamento è comunque la Filiale di Milano di Volkswagen Bank. Il Convenzionato/Fornitore non potrà in nessun caso ricevere i versamenti effettuati dal Cliente né sostituirsi a questo nel pagamento di quanto dovuto alla Banca.

In caso di pagamento a mezzo R.I.D./Bollettino postale saranno addebitate al Cliente spese di incasso sino ad un massimo di euro 5,00 per ciascun rimborso.

### Regolamento RID

Il sottoscrittore autorizza la Banca indicata nella domanda ad addebitare sul c/c ivi indicato nella data di scadenza dell'obbligazione o data prorogata di iniziativa del creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati da Volkswagen Bank GmbH e contrassegnati con le coordinate della stessa o aggiornate su iniziativa della medesima, relativi ai rimborsi previsti nel presente contratto, a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la Banca di inviare la relativa contabile di addebito. Il sottoscrittore ha facoltà di opporsi all'addebito entro 5 giorni lavorativi dopo la scadenza o data prorogata dal creditore. Le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal regolamento RID, con un preavviso pari a quello previsto per il contratto di conto corrente per il recesso da quest'ultimo rapporto, daarsi mediante comunicazione scritta. Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto con la Banca indicata nella domanda, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della Banca e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi".

**ART. C3) OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE** - Fino al rimborso integrale del debito il Cliente è tenuto a:

- **ART. C3.1** comunicare immediatamente alla Banca a mezzo lettera raccomandata:
  - ogni variazione ancorché temporanea, del proprio domicilio o residenza;
  - i sinistri, subiti dal veicolo nonché eventuali furti o incendi documentando la denuncia alla Compagnia assicurativa fermo l'obbligo del Cliente alla pronta riparazione del veicolo;
  - gli atti e le azioni esecutive sul veicolo quali il pignoramento, il sequestro, il fermo, fornendo ogni indicazione sulle parti precedenti, sulle causali delle azioni stesse e sulle iniziative che il Cliente abbia preso per la liberazione del veicolo;
  - tutte le eventuali variazioni (in caso di persona giuridica): di ragione o denominazione sociale, dello stato giuridico, del/dei soggetto/i nella comunicazione sunniti/o di validi poteri di firma rispetto a quello/i che ha/hanno sottoscritto il contratto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il legale rappresentante, il procuratore munito dei necessari poteri...); tali variazioni comporteranno il sub-entorno con relativo addebito delle necessarie spese istruttorie.

**ART. C3.2** mettere il veicolo a disposizione della Banca presso il proprio domicilio in caso di mancato pagamento di almeno due rimborsi mensili rilasciandone procura a vendere.

**ART. C4) PLURALITA' DI POSIZIONI DEBITORIE** - Nel caso in cui l'esposizione nei confronti della Banca concerna più finanziamenti e il Cliente non effettui i relativi pagamenti con puntualità - fatto salvo quanto previsto all'art. C7 - la Banca avrà il diritto di scegliere le partite cui imputare gli eventuali pagamenti e ciò in deroga consensuale delle parti a quanto previsto dall'art. 1193 C.C..

**ART. C5) GARANZIE** - La Banca può subordinare la concessione del finanziamento:

- **ART. C5.1** al rilascio di effetti cambiari senza indicazione di scadenza e data di creazione corrispondente a quella apposta sulla domanda a firma del Cliente ed eventuali avallanti;
- all'ordine della Banca per l'importo di cui alla lettera "G" del prospetto di finanziamento riportato sulla domanda;
- con imposta di bollo a carico del Cliente.

Il rilascio di detti titoli è a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto ivi comprese quelle conseguenti all'eventuale concessione della linea di fido CONTOVIVO regolata dalle clausole sezione B). In deroga alla legge cambiaria, detti effetti saranno presentabili all'incasso entro 5 anni dalla data di creazione; nel caso di prosecuzione del rapporto oltre i 5 anni il Cliente si impegna su richiesta alla sostituzione degli effetti scaduti. Il Cliente e gli eventuali avallanti autorizzano fin d'ora la Banca esonerandola da ogni formalità o preavviso, in caso di mancato puntuale pagamento di almeno due rimborsi mensili c di dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. C7, ad azionare le cambiali indicate sulla domanda per il residuo credito per capitale, interessi, spese legali ed accessorie. Ad avvenuto totale pagamento del debito la Banca è autorizzata a distruggere i titoli se nei 6 mesi successivi all'estinzione del debito non ne sarà stata richiesta la restituzione;

**ART. C5.2** alla fidejussione cui s'impegna il terzo firmatario a tale titolo della domanda che dichiara di costituirsi Fidejussore del Cliente per ogni obbligazione assunta o da assumere nei confronti della Banca, per un importo massimo garantito pari al 125% di quello indicato alla voce "G" del prospetto di finanziamento riportato sulla domanda. Il Fidejussore conferma la sua garanzia ed il relativo limite anche nel caso di concessione al Cliente della linea di fido CONTOVIVO nonché in caso di riutilizzo e di aumento della linea di fido. Il Fidejussore dichiara che si terrà egli stesso al corrente delle condizioni patrimoniali del Cliente, della concessione della linea di fido CONTOVIVO nonché dei riutilizzi e di aumento della linea di fido. La Banca resta espressamente dispensata dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 C.C., intendendo il Fidejussore rimanere obbligato, in deroga a tale disposizione, anche se la Banca non abbia proposto le sue istanze contro il debitore e gli eventuali Coobbligati o non le abbia continuate. Il Fidejussore si impegna a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del Cliente, quanto dovute per capitale, interessi anche di mora, oneri ed accessori nel limite sopra indicato. L'eventuale decadenza del Cliente dal beneficio del termine si intende estesa anche al Fidejussore.

**ART. C6) ASSICURAZIONE** - Se il finanziamento è utilizzato per l'acquisto di un veicolo questo deve essere assicurato ininterrottamente fino ad estinzione del debito a cura e spese del Cliente contro i rischi di R.C.A. nonché incendio e furto per un massimale pari al valore su strada del veicolo stesso, con vincolo a favore della Banca e senza restrizioni di sorta. A prova dell'avvenuta copertura il Cliente dovrà consegnare alla Banca copia della polizza e dell'appendice di vincolo. Sia in caso di furto che di danneggiamento totale c parziale del veicolo anche per fatti imputabili al Cliente, il Cliente è tenuto al puntuale rimborso del debito fino all'avvenuto risarcimento da parte della Compagnia di assicurazione. Tale risarcimento spetta alla Banca fino a concorrenza del debito residuo e costituisce causa di estinzione anticipata del finanziamento che avverrà con le modalità di calcolo previste all'art. A2. Nel caso in cui l'indennizzo fosse insufficiente a saldare il debito, il Cliente sarà tenuto a versare immediatamente alla Banca la differenza, ivi comprese le eventuali spese sostenute per ottenere il risarcimento. Nel caso in cui il Cliente abbia già estinto il debito, l'eventuale indennizzo assicurativo gli verrà composito a titolo di rimborso senza interessi. E' prevista la facoltà di aderire a servizi assicurativi (quali il titolo esemplificativo il Servizio Manutenzione). In tal caso il cliente autorizza la banca a versare per suo conto il relativo importo al fornitore del servizio e si impegna a rimborsare Volkswagen Bank secondo il piano finanziario previsto in contratto, prendendo atto che in caso di inadempimento a tale obbligo il Servizio non sarà erogato.

**ART. C6.1** Il Cliente ha facoltà di stipulare o di consentire alla Banca di stipulare per proprio conto - presso Compagnia di assicurazione di gradimento della Banca - un contratto di assicurazione a tutela del rischio del credito a favore della Banca stessa, per tutta la durata del finanziamento. Il capitale assicurato è inizialmente pari all'intera somma concessa e successivamente decrescente mensilmente dell'ammontare di una rata.

Il Cliente che abbia aderito alla polizza stipulata dalla Banca autorizza la Banca stessa ad addebitare il premio sull'estratto conto e ad incassare il relativo indennizzo sino a concorrenza del debito residuo alla data di liquidazione.

Il costo mensile della copertura assicurativa **ALTER EGO** è calcolato in termini percentuali della rata del finanziamento ed indicato nel "Prospetto di finanziamento - Piano Utilizzato" del contratto.

**ART. C7) DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE (DI SEGUITO D.B.T.)** - Il Cliente decade di diritto dal beneficio del termine, senza che occorra costituzione in mora o pronuncia giudiziale, qualora ometta anche parzialmente o ritardi il pagamento di almeno due rimborsi mensili o di qualsiasi altra somma dovuta alla Banca a qualsiasi titolo di importo superiore a due rimborsi mensili, oppure non adempia alla sostituzione delle garanzie reali e personali, alla copertura assicurativa o anche ad una sola delle altre obbligazioni previste a suo carico.

Comporta altresì la D.B.T., secondo le modalità suindicate, il verificarsi di una qualsiasi diminuzione di garanzia ai sensi dell'art.1186 c.c. nonché l'infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni fornite, da parte del Cliente e degli eventuali Coobbligati e Fidejussori.

In caso di dichiarata D.B.T.:

- Il Cliente dovrà entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data della D.B.T. rimborsare alla Banca:
- l'ammontare del residuo debito in conto capitale, accessori ed interessi maturati;
- una penale pari all'80% dell'importo del rimborso mensile, con un massimo di euro 78,00;
- sul residuo debito in linea capitale potranno essere applicati a insindacabile decisione della Banca interessi di mora pari al tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 108/96 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale vigente nel periodo di stipula del presente contratto, maggiorato di un quarto;
- gli eventuali pagamenti parziali saranno imputati dapprima alla penale ed alle eventuali spese legali, quindi agli interessi di mora ed in ultimo al capitale residuo.

**ART. C8) RAPPORTI CON IL CONVENZIONATO/FORNITORE** - In assenza di accordo di esclusiva con i convenzionati/fornitori non possono essere opposte alla Banca le eccezioni relative al rapporto di compravendita/ fornitura intervenuto tra il Convenzionato/Fornitore e il Cliente, incluse quelle relative alla destinazione della somma da parte dei Convenzionati/Fornitori ed alla consegna del bene.

**ART. C9) ESAGIONE DEGLI IMPORTI INSOLUTI** - In ogni caso di ritardo nella effettuazione anche di uno solo dei rimborsi mensili previsti e di ogni altro importo comunque dovuto alla Banca, le spese e/o le commissioni relative ad eventuali interventi da parte di esattori incaricati dalla Banca al recupero dei crediti sono a carico esclusivo del Cliente. Quest'ultimo può pretendere il rilascio di apposita ricevuta. Saranno addebitate al Cliente:

- per recupero spese solleciti: 5% dell'importo dovuto con un minimo di euro 15,00;
- per recupero spese per eventuali interventi domiciliari: 13% dell'importo dovuto con un minimo di euro 25,00.

**C10) COMUNICAZIONI PERIODICHE ED ESTRATTI CONTO** - La Banca, con cadenza annuale invierà al Cliente la comunicazione prevista dalla legge e, con cadenza almeno semestrale, l'estratto conto per i titolari della linea di fido CONTOVIVO; a questi ultimi sarà inviato mensilmente anche un riepilogo dei movimenti. Per ogni invio delle predette comunicazioni saranno addebitate al Cliente le spese relative fino ad un massimo di euro 2,50 oltre al recupero delle eventuali imposte e bolli.

L'estratto conto si intenderà tacitamente approvato in difetto di opposizione scritta del Cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

**ART. C11) RIMBORSI IN ECCESSO E LORO RESTITUZIONE** - Se, per qualsiasi motivo, i rimborsi eccedono il debito complessivo del Cliente, la Banca provvederà su richiesta dello stesso alla restituzione dell'eccedenza dopo averne verificata l'effettiva sussistenza.

**ART. C12) COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO** - Ogni comunicazione anche contabile, inclusi gli estratti conto, relativa al contratto sarà fatta al solo Cliente intestatario e sarà operante a tutti gli effetti anche verso il Coobbligato ed il Fidejussore.

**ART. C13) CESSIONE DEL CONTRATTO** - Il Cliente autorizza fin d'ora la Banca a cedere il presente contratto od il relativo credito in qualsiasi momento ed a qualunque terzo. Ove la Banca ceda il solo credito, la cessione si intende estesa anche agli interessi maturati ed alle clausole penali.

**ART. C14) ONERI** - Ogni onere fiscale diretto e indiretto che la legge non ponga tassativamente a carico del Creditore, nonché ogni spesa dipendente dal presente contratto saranno ad esclusivo carico del Cliente. Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sulla prima rata l'importo dell'imposta di bollo attualmente pari a euro 14,62, ai sensi della legge 29/12/1995 n.549 e D.L.30/12/1995 n.565, oppure, qualora il finanziamento sia superiore a 18 mesi l'importo relativo all'imposta sostitutiva pari allo 0,25% del capitale finanziato, ai sensi del D.P.R. 601/73.

### ART. C15) MODIFICHE DI CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI

La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni economiche e contrattuali, anche in senso sfavorevole al Cliente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1341, secondo comma, del codice civile. La Banca comunica le proposte di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, secondo le modalità previste dall'art. 118 C.D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, così come modificato dall'art. 10 della Legge 4 agosto 2006, n. 248.

Ai fini di cui sopra, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l'altro, le variazioni generalizzate dei tassi di interesse e delle condizioni di mercato, motivi di sicurezza o di efficienza, esigenze organizzative, evoluzione dei sistemi elettronici di pagamento, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni, etc.

In caso di variazioni sfavorevoli al Cliente, questi avrà diritto di recedere dal contratto entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa "proposta di modifica unilaterale", senza penalità e con applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate, saldando entro 15 giorni ogni suo debito nei confronti della Banca per capitale, interessi e spese maturati alla data del versamento.

**ART. C16) INFORMATIVA ALLA CLIENTELA** - La Banca fornirà alla propria Clientela che ne farà richiesta tutte le informazioni che potranno favorire la più completa comprensione del contratto.

## REGOLAMENTO CARTA DI CREDITO

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA CARTA DI CREDITO (valori massimi)	
Linea di credito	Da Euro 2000,00 (importo modificabile a discrezione di Volkswagen Bank)
Tasso di interesse mensile	Fino ad un massimo del 1,50% (TAN 18,00% TAEG 23,14% calcolato ipotizzando 12 mesi di durata eguale ai sensi del D.M. Tesoro del 6/5/2000)
Commissione per ogni operazione di prelievo di denaro contante (ATM)	4% dell'importo prelevato
Commissioni per il rifornimento di carburante	Nessun onere a carico del cliente
Commissione per oneri di negoziazione relativi a utilizzi in valuta	Fino a un massimo del 3% dell'importo dell'utilizzo di Paesi esteri all'area euro
Imposta di bollo	In base alle tariffe vigenti alla data dell'invio degli estratti conto
Oneri fiscali	Secondo la normativa vigente
Quota annuale di emissione o di rinnovo della Carta	Fino a un massimo di euro 50,00
Spese di invio estratto conto	Fino a un massimo di euro 4,00 per estratto conto
Spese incasso rata RID	Fino a un massimo di euro 5,00 per ogni incasso
Modalità di pagamento	Rata minima mensile: 6% del saldo, minimo euro 50,00 Saldo
Spese di ricerca di documentazione richiesta	Fino a un massimo di euro 16,00 per anno
Spese per l'eventuale sostituzione della Carta	Fino a un massimo di euro 30,00
Tasso di interesse mensile di mora per l'eventuale ritardato pagamento	Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) rilevato dal Min. dell'Economia e delle Finanze ai sensi della L. 108/96 maggiorato di un quarto
Spese per ogni singolo ritardato pagamento	Fino a un massimo di euro 30,00
Spese notifica decadenza del beneficio del termine	Fino a un massimo di euro 50,00
Limite prelievo giornaliero (ATM):	euro 500,00 (importo modificabile a discrezione di Volkswagen Bank)

### PREMESSE

La Carta di Credito è emessa dalla Volkswagen Bank GMBH, con sede secondaria in Milano Via Petitti, 15, su domanda della persona fisica (di seguito "il Cliente") che sottoscrive il modulo di richiesta (di seguito: la "domanda"). Il rilascio della Carta è subordinato alla concessione al Cliente, da parte di Volkswagen Bank (di seguito "la Banca") a suo insindacabile giudizio, di una linea di fido. Il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messa a disposizione e ripristinare in tutto o in parte la disponibilità in linea capitale attraverso i rimborsi mensili. Le operazioni effettuate in Euro prestate nella Comunità o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area Euro sono disciplinate dalla legge di recepimento della Direttiva 2007/64/CE sui Servizi di Pagamento (PSD).

#### Articolo 1 - Conclusione del contratto ed emissione della Carta

La Banca comunica mediante conferma scritta l'eventuale accoglimento della domanda: in caso di accettazione, unitamente alla suddetta comunicazione, il Cliente riceverà una Carta di credito (di seguito "Carta") intestata a suo nome ed utilizzabile sul circuito internazionale indicato sulla domanda (di seguito il "Circuito").

#### Articolo 2 - Proprietà della Carta

La carta è di proprietà esclusiva della Banca alla quale dovrà essere immediatamente restituita debitamente tagliata in due in ogni caso di cessazione del rapporto e/o a fronte di richiesta motivata.

#### Articolo 3 - PIN

Separatamente dalla Carta, viene emesso per ogni Cliente un codice segreto personale di identificazione (d'ora in poi chiamato PIN), generato elettronicamente ed inviato automaticamente che potrà essere utilizzato per le operazioni di anticipo contante presso gli sportelli automatici. La Banca assume su di sé i rischi connessi con la spedizione dei codici operativi. Dal momento della ricezione il Cliente è responsabile della integrità e segretezza del PIN.

#### Articolo 4 - Validità

La Carta ha validità per il periodo sulla stessa indicato a decorrere dal giorno di emissione e verrà sostituita alla scadenza ove il Cliente non sia inadempiente alle obbligazioni previste dal presente contratto, salvo l'esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 16.

In caso di rinnovo automatico la Banca provvede ad inviare al Cliente la Carta rinnovata.

E' facoltà della Banca, in sede di rinnovo automatico, prevedere un periodo di validità diverso dal precedente ovvero collegare alla Carta funzioni diverse dandone comunicazione al Cliente, ferma la facoltà del Cliente di recedere dal presente contratto ai sensi dell'articolo 18.

L'uso della Carta dopo la sua scadenza ovvero dopo la sospensione, la risoluzione o il recesso del presente contratto (ai sensi degli articoli 15, 16 e 17), ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono in capo al Cliente, costituisce un illecito perseguibile penalmente anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 5 luglio 1991 n. 197.

#### Articolo 5 - Quota associativa

Per il rilascio e/o il rinnovo della Carta sarà facoltà della Banca addebitare al Cliente una quota associativa annuale nella misura in vigore al momento del rilascio o del rinnovo della Carta, attualmente pari all'importo indicato nella Tabella delle condizioni economiche riportata sopra (di seguito "Tabella"). La Banca sarà autorizzata ad addebitare l'importo di detta quota nell'estratto conto.

#### Articolo 6 - Utilizzo della Carta

Per poter usare la Carta la prima volta il Cliente deve firmarla nell'apposito spazio, sul retro, all'atto della ricezione. La firma del Cliente apposta sulle ricevute relative agli utilizzi della Carta deve essere uguale a quella apposta sul retro della stessa. Gli esercenti convenzionati, la Banca e i soggetti da quest'ultima delegati hanno il

diritto di richiedere comunque al Cliente un documento d'identità e di annotarne gli estremi.

La Carta può essere utilizzata in via esclusiva dal Cliente cui è concessa in uso e non può quindi essere, ad alcun titolo, ceduta a terzi.

La Carta consente al Cliente di ottenere merci e/o servizi dagli esercenti convenzionati con il Circuito e prelievi di denaro, entro un previsto limite di utilizzo giornaliero, presso gli sportelli automatici (ATM) individuabili dal marchio che contraddistingue il Circuito. Essa può, nell'ambito del circuito internazionale di riferimento, essere utilizzata anche all'estero in conformità alle disposizioni valutarie pro-tempore vigenti.

La Carta può altresì essere utilizzata per ottenere dalla Banca anticipi di contante, ove previsti, entro il limite del Fido mediante richiesta scritta da inoltrare alla Banca e conseguente accredito sul conto corrente indicato nella domanda o sul diverso conto corrente che venisse eventualmente indicato successivamente.

Il Cliente può utilizzare la Carta, entro il limite del fido presso qualsiasi esercizio commerciale convenzionato con il Circuito.

Con l'uso della Carta il Cliente irrevocabilmente autorizza e delega la Banca a pagare i beni e i servizi acquistati con tale mezzo. A tali fini, fanno prova nei confronti del Cliente, sia il documento relativo alla spesa fatta e dal medesimo sottoscritta, sia la ricevuta rilasciata dalle apparecchiature elettroniche, sia i documenti rilasciati dagli sportelli automatici.

Relativamente agli acquisti di merci e/o servizi effettuati dal Cliente tramite la Carta presso esercenti convenzionati che si avvalgono di tecniche di comunicazione a distanza (come corrispondenza, telefono, radio, televisione, posta elettronica, fax, internet o altro), fanno piena prova le copie dei documenti di spedizione e/o consegna al Cliente di quanto da quest'ultimo ordinato all'esercente convenzionato.

Gli acquisti, i prelievi di contante, ove previsti, - nel limite del fido concesso e della disponibilità giornaliera - gli interessi, le spese e le commissioni sono addebitati al Cliente nell'estratto conto di cui all'articolo 11.

Nel caso in cui un'operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la Banca accredita sul conto del cliente, senza ritardo, dal ricevimento della comunicazione prevista dall'art. 21, l'importo dell'operazione medesima, nonché gli interessi e le eventuali spese applicate. La Banca non è tenuta all'accredito quando è in grado di dimostrare che l'operazione era stata autorizzata o in caso di accertata frode.

L'accredito di cui al comma precedente non impedisce alla Banca di dimostrare, anche successivamente, che l'operazione era stata autorizzata e di chiedere al cliente la restituzione della somma accreditata.

La Banca si impegna a trasferire la totalità dell'importo di ogni operazione di pagamento disposta dal cliente o di cui il cliente sia beneficiario, senza trattenere alcuna spesa dall'importo trasferito.

**Art. 7 - Acquisti - Reclami e controversie** - Non possono essere opposte alla Banca le eccezioni relative al rapporto intervenuto tra gli esercenti convenzionati ed il Cliente, per i beni acquistati e/ i servizi ottenuti, incluse quelle relative alla destinazione della somma da parte degli esercenti ed alla consegna del bene non restando, nel frattempo, né escluso né sospeso l'obbligo del Cliente di rimborsare gli importi inerenti agli utilizzi effettuati con la Carta. Inoltre, il Cliente riconosce che la Banca non avrà alcuna responsabilità se la Carta non venisse accettata dagli esercenti convenzionati, per qualsiasi motivo.

Nel caso in cui il cliente affermi di non aver autorizzato un'operazione di pagamento, o che essa sia stata eseguita in modo non corretto, la Banca deve provare che l'operazione sia stata autorizzata, correttamente registrata e contabilizzata e che non abbia subito le conseguenze di malfunzionamenti delle procedure necessarie per la sua esecuzione.

Nel caso in cui il cliente affermi di non aver autorizzato un'operazione di pagamento, l'utilizzo di uno strumento di pagamento emesso e fornito dalla Banca non è da solo elemento sufficiente per provare che l'operazione sia stata regolarmente autorizzata dal cliente ovvero che il cliente abbia agito in modo fraudolento o che non abbia adempiuto, con dolo o colpa grave, ad uno o più degli obblighi previsti dall'utilizzo degli strumenti di pagamento.

La Banca non è responsabile nelle ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore nonché nelle ipotesi in cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

**Art. 8 - Prelievo di contanti** - Il Cliente può utilizzare la Carta mediante il PIN per prelevare contanti, presso qualunque sportello automatico (ATM) individuabile dal marchio che contraddistingue il Circuito nei limiti dell'importo giornalmente prelevabile indicato nella Tabella.

Per ogni importo prelevato è dovuta una commissione nella misura massima indicata nella Tabella.

#### **Articolo 9 - Limite massimo di utilizzo**

La Carta ha un limite massimo di utilizzo pari al Fido determinato dalla Banca a propria discrezione e comunicato al Cliente contestualmente all'invio della Carta.

Il limite massimo comprenderà anche l'intero saldo debitore evidenziato nell'estratto conto mensile di cui al successivo articolo 11, eventualmente non ancora pagato dal Cliente.

La Banca si riserva la facoltà di comunicare, contestualmente all'invio della Carta, il limite massimo di prelievo contante giornaliero, che sarà inferiore al limite massimo di utilizzo di cui sopra.

Il limite e le modalità di utilizzo della Carta potranno essere modificati dalla Banca in qualunque momento e portate a conoscenza del Cliente mediante comunicazione scritta all'indirizzo indicato nel modulo di richiesta o presso quello successivamente comunicato alla Banca.

#### **Articolo 10 - Operazioni in valuta estera**

Gli importi relativi agli utilizzi ed agli anticipi di denaro contante effettuati nella valuta di Paesi non appartenenti all'area euro vengono convertiti in euro al tasso di cambio determinato dal sistema internazionale cui fa capo il Circuito del giorno precedente alla data di conversione e maggiorati di una commissione nella misura massima indicata nella Tabella.

#### **Articolo 11 - Estratti conto**

In presenza di operazioni a debito, la Banca invierà al Cliente, una volta al mese, una richiesta di pagamento (d'ora in poi chiamata "estratto conto") contenente il dettaglio sia degli utilizzi effettuati con la Carta e/o con gli accessori ad essa collegati, che degli importi dovuti, delle commissioni e degli interessi addebitati e imposta di bollo se dovuta.

Il Cliente si impegna a corrispondere alla Banca l'importo ivi indicato ed alla data ivi pure indicata autorizzando la Banca ad addebitare il conto corrente bancario indicato dal Cliente nella domanda. Qualora il saldo debitore ecceda il Fido, il Cliente è tenuto al pagamento immediato dell'eccedenza.

Trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'estratto conto senza che sia pervenuto alla Banca un reclamo per iscritto, l'estratto conto si intende approvato dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutte le voci che hanno concorso a formarne le risultanze. Eventuali ritardate inclusioni nell'estratto conto di addebiti inerenti a utilizzi effettuati e/o di accrediti inerenti a note di storno emessi dagli esercenti convenzionati non legittimano il Cliente a rifiutare o ritardare il pagamento di quanto dovuto sulla scorta delle risultanze di cui all'estratto conto. Gli eventuali saldi creditori a favore del Cliente sono infruttiferi di interessi. La Banca si riserva la facoltà di consentire al Cliente la visualizzazione dell'estratto conto in formato elettronico in luogo di quello in formato cartaceo ed al costo massimo indicato nella Tabella.

#### **Articolo 12 - Modalità di pagamento**

Il Cliente ha facoltà di corrispondere il saldo indicato nell'estratto conto in un'unica soluzione entro la data indicata nell'estratto conto di cui all' art. 11, oppure mediante versamenti rateali. Qualora il Cliente prescelga il rimborso rateale, le rate mensili saranno d'importo non inferiore al 6% del saldo, ovvero pari a euro 50,00 se la rata calcolata con tale sistema è inferiore a euro 50,00. Saldi di importo uguale o inferiore a euro 50,00 dovranno essere pagati in un'unica soluzione. Il Cliente è libero di pagare somme di importo superiore a quello della rata minima. Il pagamento degli importi richiesti nell'estratto conto avviene tramite addebito diretto in conto corrente (RID). L'addebito viene eseguito con valuta pari al decimo giorno successivo alla data di emissione del relativo estratto conto. I rimborsi si intendono sempre effettuati salvo buon fine.

La Banca provvederà ad accreditare il relativo importo nel conto della Banca del beneficiario (merchant) entro la fine della prima giornata lavorativa bancaria successiva a quella della ricezione dell'ordine e in ogni caso secondo il regolamento del Circuito.

Il termine indicato nel comma precedente è prorogato di una giornata lavorativa nel caso di operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo e, in ogni caso, sempre secondo il regolamento del Circuito.

Qualora il Cliente chiuda il conto corrente bancario indicato inizialmente per l'addebito RID, è tenuto a comunicarlo immediatamente per iscritto alla Banca, fornendo le informazioni e i documenti necessari per addebitare il nuovo conto corrente.

Il presente articolo non si applica nel caso di operazioni di pagamento non autorizzate o nel caso in cui siano intervenuti errori che ne abbiano impedito la corretta esecuzione.

Quando tutte le condizioni previste dal presente contratto sono soddisfatte, la Banca non può rifiutare l'esecuzione di un ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dalla circostanza che l'ordine provenga dal cliente o dal suo beneficiario, o per il tramite di quest'ultimo, salvo che tale esecuzione sia contraria a disposizioni di legge comunitarie o nazionali.

Gli ordini di pagamento del cliente si intendono ricevuti dalla Banca nel momento in cui viene:

- a) consegnata al cliente copia del modulo contenente l'ordine sottoscritto dal cliente (scontrino/ricevuta);
- b) ricevuto o messo a disposizione del sistema informativo della Banca o preso in carico dalla Banca il messaggio telematico del cliente.

Gli ordini di pagamento del beneficiario del cliente, o dello stesso cliente che dispone l'ordine per il tramite del beneficiario, si intendono ricevuti dalla Banca nel momento in cui viene messo a disposizione del sistema informativo della Banca il messaggio telematico proveniente dal beneficiario o dalla sua Banca.

Nei confronti del cliente che ordina un'operazione di pagamento, la Banca è responsabile della corretta esecuzione dell'operazione e, in caso di mancata esecuzione o di inesatta esecuzione, è tenuta a rimborsare senza ritardo il cliente ed a ripristinare la situazione del conto del pagatore come se l'operazione non avesse avuto luogo, fatta salva la richiesta del cliente di non procedere al rimborso nel caso in cui l'inesatta esecuzione consista nell'inosservanza dei tempi di esecuzione.

Nei confronti del cliente a cui è stata addebitata un'operazione di pagamento disposta da un beneficiario, o per il suo tramite, la cui mancata o inesatta esecuzione non rientra nella responsabilità della Banca del beneficiario, la Banca rimborsa senza ritardo l'importo dell'operazione al cliente e ripristina la situazione del conto del pagatore come se l'operazione non avesse mai avuto luogo, fatti salvi i regolamenti del Circuito in tema di Autorizzazione dei pagamenti.

La Banca, nel caso in cui sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un'operazione di pagamento, risponde anche di tutte le spese ed interessi applicati al cliente in relazione all'operazione non eseguita o inesattamente eseguita.

Indipendentemente dalla propria responsabilità, la Banca, nel caso di un'operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita, si impegna, su richiesta del cliente, ad adoperarsi senza ritardo per rintracciare l'operazione ed informare il cliente del risultato.

#### **Art. 13 - Regolamento RID**

Il sottoscrittore autorizza la Banca indicata nella domanda ad addebitare sul c/c ivi indicato nella data di scadenza dell'obbligazione o data prorogata di iniziativa del creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati da Volkswagen Bank GmbH e contrassegnati con le coordinate della stessa o aggiornate su iniziativa della medesima, relativi ai rimborsi previsti nel presente contratto, a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la Banca di inviare la relativa contabile di addebito. Il sottoscrittore ha facoltà di opporsi all'addebito entro 5 giorni lavorativi dopo la scadenza o data prorogata dal creditore.

Le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal regolamento RID, con un preavviso pari a quello previsto per il contratto di conto corrente per il recesso da quest'ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto con la Banca indicata nella domanda, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della Banca e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi".

#### **Articolo 14 - Addebito degli interessi e pagamento mancato o ritardato**

Gli utilizzi della Carta sono produttivi di interessi corrispettivi il cui ammontare viene mensilmente addebitato al Cliente in sede di estratto conto. Al fine del computo di tali interessi la Banca tiene conto del tasso annuo nominale pro-tempore vigente e dei saldi giornalieri per valuta, fermo restando che ogni utilizzo è addebitato con valuta pari alla data di effettuazione dell'utilizzo stesso, mentre ogni pagamento è accreditato con valuta pari alla data di registrazione. Gli interessi sono dovuti se il saldo debitore mensile risultante dall'estratto conto non è pagato per intero entro la data indicata nell'estratto conto stesso.

In ogni caso di ritardo nella effettuazione anche di uno solo dei rimborsi mensili previsti e di ogni altro importo comunque dovuto alla Banca, le spese e/o le commissioni relative ad eventuali interventi da parte di esattori incaricati dalla Banca al recupero dei crediti oltre al recupero delle spese postali e delle imposte di bollo secondo la tariffa in vigore al momento della comunicazione sono a carico esclusivo del Cliente e gli saranno addebitate nelle misure massime indicate nella Tabella salvo successive variazioni.

#### **Articolo 15 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione**

L'omissione anche parziale ovvero il ritardo nel pagamento di almeno due rimborsi mensili o di qualsiasi altra somma dovuta alla Banca a qualsiasi titolo (di importo superiore a due rimborsi mensili) comporta la facoltà della Banca di dichiarare al Cliente decaduto dal beneficio del termine ovvero di dichiarare il contratto risolto, senza che occorra costituzione in mora o pronuncia giudiziale.

Comportano altresì risoluzione del contratto ovvero decadenza dal beneficio del termine, secondo le modalità su indicate, l'inadempimento del Cliente alle obbligazioni di cui agli artt. 6; 11; 12; 19 e 20; il verificarsi di una qualsiasi diminuzione di garanzia ai sensi dell'art.1186 c.c.; l'infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni fornite dal Cliente; la mancata comunicazione di ogni variazione relativa al proprio domicilio o residenza; utilizzo della Carta in esubero del Fido; accertamento di protesti cambiari, decreti ingiuntivi o azioni esecutive a carico del Cliente. In caso di dichiarata decadenza o risoluzione:

- il Cliente dovrà, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data della risoluzione o D.B.T., rimborsare alla Banca:
  - l'ammontare del residuo debito in conto capitale, accessori ed interessi maturati;
  - una penale pari all'80% dell'importo del rimborso mensile, con un massimo di euro 78,00;
  - sul residuo debito in linea capitale potranno essere applicati a insindacabile decisione della Banca interessi di mora pari al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 108/96 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale vigente nel periodo di stipula del presente contratto, maggiorato di un quarto;
  - gli eventuali pagamenti parziali saranno imputati dapprima alla penale ed alle eventuali spese legali, quindi agli interessi di mora ed in ultimo al capitale residuo.
- Al verificarsi delle ipotesi di cui al presente articolo il Cliente, deve provvedere alla immediata restituzione alla Banca della Carta debitamente tagliata in due.

#### **Articolo 16 – Recesso**

Il Cliente, ferma l'ipotesi di cui all'articolo 4, può recedere in qualsiasi momento dal presente contratto ottemperando, in via contestuale alle seguenti formalità: comunicazione scritta alla Banca con lettera raccomandata; restituzione alla Banca sia della Carta tagliata in due, sia di ogni eventuale accessorio ad essa collegato; pagamento alla Banca, dell'ammontare risultante dalla sommatoria del saldo indicato nell'estratto conto immediatamente antecedente il recesso, degli eventuali utilizzi successivi effettuati con la Carta e degli interessi, spese e commissioni eventualmente maturati. Nel caso in cui la lettera di recesso del Cliente pervenga oltre il termine di cui all'articolo 4, resta comunque a carico del Cliente la quota associativa prevista dall'articolo 5 per il rinnovo automatico della Carta. In tale ipotesi il Cliente è altresì obbligato a restituire alla Banca, tagliata in due, la Carta rinnovata eventualmente pervenuta. Il Cliente rimane responsabile del pagamento del saldo debitore che risulti prima della chiusura del contratto. E' facoltà della Banca richiedere il pagamento integrale del saldo debitore con il successivo estratto conto mensile.

È facoltà della Banca recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, dando comunicazione al Cliente a mezzo lettera o fax, al verificarsi di un giustificato motivo indicato, in via esemplificativa, in una delle ipotesi di cui all'articolo 15, così come in caso di chiusura, per qualsiasi motivo, del conto corrente sul quale vengono addebitati in via automatica gli importi richiesti nell'estratto conto. La Banca può recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, anche in assenza di un giustificato motivo, dando un preavviso per iscritto al Cliente, non inferiore a due mesi. In ogni caso di recesso da parte della Banca, il Cliente, entro la data indicata nella comunicazione ricevuta, deve provvedere al pagamento del complessivo credito residuo vantato dalla Banca nei suoi confronti. Al verificarsi di tali ipotesi il Cliente è tenuto all'immediata restituzione sia della Carta, tagliata in due, sia di ogni accessorio alla stessa collegato.

Resta inteso che in ogni caso in cui il Cliente non provveda alla tempestiva restituzione della Carta e di ogni eventuale accessorio alla stessa collegato, la Banca può provvedere direttamente o per il tramite di terzi, da quest'ultima incaricati, al loro ritiro. I costi sostenuti per tale recupero, comprese le eventuali spese legali, saranno addebitati al Cliente.

#### **Articolo 17 - Sospensione dell'utilizzo della Carta**

La Banca si riserva la facoltà, in presenza di situazioni che pongano a rischio la sicurezza del servizio elettronico, in caso di mancato puntuale e integrale pagamento di ogni somma dovuta alla Banca, nonché al verificarsi delle altre ipotesi indicate all'art.15, così come in caso di chiusura, per qualsiasi motivo, del conto corrente sul quale vengono addebitati in via automatica gli importi richiesti nell'estratto conto, di sospendere immediatamente, in tutto o in parte, il predetto servizio; il Cliente rimane comunque obbligato agli adempimenti che gli competono in riferimento agli utilizzi effettuati entro la data di totale sospensione del servizio.

La banca informa il cliente (se non diversamente previsto dalle norme che regolano il Circuito) della sospensione/blocco indicandone le motivazioni. L'informazione della sospensione/blocco viene resa, di norma, prima che la sospensione/blocco stesse siano operative, ovvero, in relazione alle circostanze concrete, immediatamente dopo, salvo che l'informazione non possa essere resa in quanto contraria a ragioni di sicurezza, a disposizioni di legge, regolamenti o a provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Nel caso in cui vengano meno le ragioni della sospensione/blocco, la banca provvede a sbloccare i codici operativi ovvero li sostituisce.

#### **Articolo 18 - Modifiche di condizioni economiche e contrattuali**

La banca, ai sensi dell'art. 126-sexies del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente il presente contratto o le condizioni ed informazioni ad esso relative, dandone comunicazione secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 126-quater, comma 1 lettera a) del sopra citato decreto, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista. In caso di variazioni sfavorevoli, il Correntista avrà diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l'applicazione della modifica, con applicazione, in sede di liquidazione del rapporto delle condizioni precedentemente praticate, saldando entro 15 giorni ogni suo debito nei confronti della Banca per capitale interessi e spese maturati alla data del versamento.

Ai fini di cui sopra, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l'altro, le variazioni generalizzate dei tassi di interesse e delle condizioni di mercato, motivi di sicurezza o di efficienza, esigenze organizzative, evoluzione dei sistemi elettronici di pagamento, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni, etc.

#### **Articolo 19 - Norme di sicurezza**

Il Cliente ha l'obbligo di porre in essere tutte le misure opportune, sia per la custodia della Carta e gli accessori ad essa eventualmente collegati, che per la custodia e la segretezza dei codici personali. In particolare il Cliente dovrà mantenere segreto il PIN, senza comunicarlo a nessuno, nemmeno ai dipendenti della Banca e non annotare il PIN sulla Carta né su altro documento, soprattutto se conservato con la stessa. Il Cliente è responsabile di tutti i danni che derivino dall'inadempimento totale o parziale dei suddetti obblighi e risponderà di tutte le operazioni effettuate con la Carta in violazione di tali obblighi. Il Cliente si impegna nel caso di smarrimento, furto o distruzione della Carta e degli accessori ad essa collegati, nonché dei codici personali, a darne immediata segnalazione telefonica e/o telegrafica alla Banca, facendola subito seguire da conferma scritta, a mezzo lettera raccomandata, da inviarsi alla Banca, corredata da copia della denuncia presentata all'Autorità competente. Il Cliente è responsabile per le spese effettuate con la Carta a seguito degli eventi di cui sopra entro il limite di euro 150, fino al momento della ricezione da parte della Banca della suindicata lettera raccomandata e salvo comunque che il Cliente medesimo abbia agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave, ovvero non abbia osservato le disposizioni di cui al presente articolo. A seguito della segnalazione telefonica e/o telegrafica di avvenuto smarrimento, furto o distruzione, la Banca provvede a porre elettronicamente un divieto all'ulteriore utilizzo della Carta. Quest'ultima, anche in caso di suo ritrovamento, non può più essere utilizzata e deve essere restituita alla Banca, tagliata in due. La sostituzione della Carta a seguito di

smarrimento o furto avviene ad esclusiva discrezione della Banca e comunque solo su richiesta del Cliente, il quale è tenuto, in caso di sostituzione, a corrispondere un rimborso spese il cui ammontare viene addebitato in estratto conto nella misura massima indicata nella Tabella. In caso di distruzione, incrinatura, deformazione o smagnetizzazione della Carta, la sua sostituzione avverrà solo su richiesta del Cliente previa restituzione alla Banca della Carta inutilizzabile, debitamente tagliata in due.

#### **Articolo 20 – Obblighi del Cliente**

Il Cliente è obbligato a rimborsare alla Banca, in conformità alle modalità da lui indicate, l'importo degli utilizzi da lui effettuati con la Carta e/o con gli accessori ad essa collegati, al netto delle eventuali note di storno, unitamente agli importi dovuti per interessi, commissioni, spese e oneri fiscali.

Ogni onere fiscale diretto e indiretto che la legge non ponga tassativamente a carico del Creditore, nonché ogni spesa dipendente dal presente contratto saranno ad esclusivo carico del Cliente che pertanto ne autorizza irrevocabilmente l'addebito sull'estratto conto. Il Cliente si obbliga a dare comunicazione alla Banca, mediante lettera raccomandata, di eventuali cambiamenti di domicilio; in difetto, tutte le comunicazioni effettuate all'ultimo domicilio noto si intenderanno pienamente valide e liberatorie.

#### **Articolo 21 - Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni potranno essere eseguite anche mediante l'adozione di tecniche di comunicazione a distanza quali, a titolo esemplificativo, il telefax e la posta elettronica, salvo dove espressamente indicata la necessità della forma scritta.

Il Cliente ha la facoltà di richiedere - per iscritto - alla Banca l'adozione di una forma di comunicazione a distanza diversa da quella adottata per ultima.

Il Cliente consente alla Banca di inviargli informazioni riguardanti il contratto, collegate al medesimo o al rapporto con la Banca mediante short message script (SMS). La Banca non potrà essere ritenuta responsabile in ipotesi di accesso non autorizzato da parte di terzi alle informazioni trasmesse mediante l'utilizzo di posta elettronica o SMS.

Il domicilio della Banca è stabilito in Milano, Via Petitti, 15.

Per comunicazioni relative alla Carta, il Cliente può scrivere alla Banca nel domicilio sopra indicato.

Eventuali telefonate potranno essere registrate allo scopo di verificare che le istruzioni del Cliente siano correttamente eseguite. Tutti gli estratti conto mensili, gli avvisi e le altre comunicazioni saranno inviati presso l'ultimo domicilio comunicato dal Cliente.

Il cliente ha diritto di chiedere ed ottenere dalla Banca, in qualunque momento del rapporto contrattuale, copia del testo contrattuale, delle informazioni e delle condizioni ad esso connesse, su supporto cartaceo o durevole.

Al fine di ottenere il rimborso di una operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, il cliente ha l'obbligo di segnalare alla Banca senza ritardo, appena ne viene a conoscenza ed in ogni caso entro 13 mesi dalla data di addebito.

Il termine di 13 mesi non si applica nel caso in cui la Banca abbia ommesso di fornire o di mettere a disposizione del cliente le informazioni relative all'operazione di pagamento.

Un'operazione si considera eseguita in modo inesatto quando la sua esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dal cliente alla Banca.

La segnalazione di un'operazione non autorizzata o eseguita in modo inesatto deve essere effettuata in forma scritta.

#### **Articolo 22 - Cessione**

La Banca potrà cedere il presente contratto a terzi con capacità e risorse sufficienti per adempiere a tutte le obbligazioni che ne derivano nei confronti del Cliente, dandone comunicazione scritta ai sensi di legge. La Banca potrà cedere i crediti verso il Cliente, in tutto o in parte, a terzi. Il Cliente sarà informato di tale cessione per iscritto. Nel caso di cessione, il Cliente dovrà pagare direttamente al cessionario. Resta espressamente esclusa la possibilità del Cliente di cedere il presente contratto, nonché i diritti, anche parziali, derivanti dal contratto medesimo.

#### **Articolo 23 - Assicurazione a copertura del residuo debito**

Il Cliente ha facoltà di stipulare o di consentire alla Banca di stipulare per proprio conto - presso Compagnia di assicurazione di gradimento della Banca- un contratto di assicurazione a tutela del rischio del credito a favore della Banca stessa, per tutta la durata della concessione della linea di credito connessa all'utilizzo della Carta, a copertura del debito residuo.

Il Cliente che abbia aderito alla polizza stipulata dalla Banca autorizza la Banca stessa ad addebitare il premio sull'estratto conto e ad incassare il relativo indennizzo sino a concorrenza del debito residuo alla data di liquidazione.

#### **Art. 24 - Servizi on line**

La Banca si riserva di associare alla Carta un codice utente che potrà essere utilizzato esclusivamente dal Cliente per accedere ai servizi on line per l'attivazione della Carta in sede di emissione o rinnovo.

Il Cliente autorizza sin d'ora la Banca ad attivare ed implementare a propria discrezione l'elenco delle funzioni disponibili.

Modalità e termini per l'utilizzo di dette funzioni saranno comunicate al Cliente dalla Banca, fermo restando che per quanto ivi non previsto si applicheranno le condizioni di cui al presente regolamento.

#### **Art. 25 – Decesso - Perdita di capacità**

In caso di decesso del Cliente o di perdita della capacità di agire la Carta non potrà essere più utilizzata e dovrà essere restituita alla Banca debitamente tagliata in due. In difetto, le spese di blocco saranno a carico degli eredi e/o aventi causa.

#### **Articolo 26 - Legge applicabile**

Al presente contratto si applicano la legge e la giurisdizione italiana.

# INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/6/2003 N. 196

## Fonte dei dati personali

I dati personali in possesso della banca sono raccolti direttamente presso la clientela ovvero presso terzi come, ad esempio, in occasione di operazioni disposte a credito o a debito dei clienti da altri soggetti oppure nell'ipotesi in cui la banca acquisisca dati da società esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi. Per quest'ultima tipologia di dati sarà fornita un'informazione all'atto della loro registrazione e comunque non oltre la prima eventuale comunicazione.

Può accadere, inoltre, che in relazione a specifiche operazioni o prodotti richiesti dal Cliente (ad esempio: accensione di polizze assicurative) la banca venga in possesso di dati che la legge definisce come "sensibili", perché da essi possono desumersi l'eventuale appartenenza del cliente ad associazioni politiche, religiose, filosofiche o sindacali o informazioni sul suo stato di salute. Per il loro trattamento la legge richiede una specifica manifestazione del consenso che troverà sul frontespizio del contratto.

## Finalità di trattamento

- I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della banca e secondo le seguenti finalità:
- finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (ad esempio acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la clientela, etc.);
  - finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a cui legittimamente dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (ad esempio centrale rischi, legge sull'usura, antiriciclaggio, etc.);
  - finalità funzionali all'attività della banca per le quali l'interessato ha facoltà di manifestare o no il consenso. Rientrano in questa categoria le seguenti attività:
    - rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla banca, eseguita direttamente ovvero attraverso l'opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, etc.;
    - promozione e vendita di prodotti e servizi della banca o di società terze effettuate attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, etc.;
    - indagini di mercato.

## Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. In ogni caso la protezione è assicurata anche quando vengono attivati canali informativi innovativi quali, ad esempio Internet.

## Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il conseguimento delle finalità sopra indicate potrà avvenire che la Banca debba trasmettere e comunicare i dati personali a terzi come: società di servizi informatici, società che svolgono servizi di pagamento, società di outsourcing, assicurazioni, rivende-

ditori convenzionati, società di recupero credito e factoring, soggetti che forniscono informazioni commerciali. La Banca potrà inoltre trasmettere e comunicare i dati personali ad Enti di Tutela del Credito quali ad es.

- CTC - Consorzio per la tutela del Credito - Viale Tunisia 50 - 20124 Milano
- CRIF S.p.A. - Via Fantin 1/3 - 40131 Bologna
- EXPERIAN INFORMATION SERVICES S.p.A. - Via Pesenti, 121/123 - 00156 Roma
- ASSOCIAZIONE ITALIANA LEASING - ASSILEA - Piazzale Ezio Tarantelli n. 100 - 00144 ROMA
- CERVED GROUP S.p.A. - Corso Italia, 8 - 20122 Milano

Ne segue che senza il consenso dell'interessato alle comunicazioni a terzi e ai correlati trattamenti, la banca potrà eseguire solo quelle operazioni che non prevedano tali comunicazioni e questa sua domanda di finanziamento non potrà essere presa in considerazione.

Per altro verso, la banca ha la necessità di controllare se stessa e la qualità dei propri servizi nonché di espandere la propria offerta di prodotti. A tal fine, comunica i dati relativi ai propri clienti a società che offrono questo tipo di prestazioni, affinché verifichino presso i clienti medesimi se la banca abbia soddisfatto le loro esigenze e le loro aspettative o se esista una potenziale domanda per altri prodotti o servizi. Ciascun cliente ha la facoltà di rifiutare il consenso alla banca per questi tipi di comunicazione e per i trattamenti correlati, barrando le apposite caselle sul frontespizio del contratto. Analoga facoltà può essere esercitata per quanto riguarda la comunicazione di dati a primarie società esterne, al fine di consentire a queste di offrire i loro prodotti.

I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di "titolari" ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento dell'effettuato presso la banca. Un elenco dettagliato di queste società è disponibile presso le nostre filiali.

I soggetti che trattano i dati in base alle istruzioni del titolare e che quindi possono venire a conoscenza sono inoltre i soggetti nominati dal titolare quali responsabili o incaricati del trattamento.

## Diritti di cui all' art. 7

Informiamo, infine, che l'art. 7 della legge conferisce ai cittadini l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'interessato può ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o no di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché logica, finalità e modalità su cui si basa il trattamento; gli estremi identificativi del titolare e del responsabile e dei soggetti che possono venire a conoscenza dei dati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Si informa inoltre, che il "Titolare" del trattamento è Volkswagen Bank GmbH, con sede in Milano Via Pettiti, 15, "Responsabile" del trattamento è il Responsabile della Direzione dei Sistemi Informativi, "Incaricati" del trattamento sono i dipendenti ed in generale le persone fisiche incaricate per iscritto del trattamento dal titolare o dal responsabile.

## COME UTILIZZIAMO I SUOI DATI

(art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie)

Gentile Cliente, per concederLe il finanziamento richiesto, utilizziamo alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati. Senza questi dati, che ci servono per valutare la Sua affidabilità, potrebbe non esserLe concesso il finanziamento.

Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Lei chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate.

Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso. Tale consenso non è necessario qualora lei lo abbia già fornito sulla base di una nostra precedente informativa. In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi La Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario.

Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, etc.).

Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito [www.garantepriacy.it](http://www.garantepriacy.it) inoltrandolo alla nostra società:

Volkswagen Bank	Via Pettiti, 15 20149 Milano - telefono 02/330271
-----------------	---

e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati:

CTC - Consorzio per la Tutela del Credito; CRIF S.p.A.; EXPERIAN INFORMATION SERVICES S.p.A.; ASSOCIAZIONE ITALIANA LEASING - ASSILEA; Società Interbancaria per l'Automazione - CedBorsa S.p.A.; CERVED GROUP S.p.A.
---

Troverà qui sotto i loro recapiti ed altre spiegazioni.

Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento e adempiere ad obblighi di legge.

Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo codice deontologico del 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale 23 dicembre 2004, n. 300; sito web [www.garantepriacy.it](http://www.garantepriacy.it)). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie. I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residua, stato del rapporto).

Nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare per estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. I Suoi dati sono non sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (c.d. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere; andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti anche anticipatamente; eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito; storia dei rapporti di credito estinti. Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.

I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da:

- CTC - Consorzio per la Tutela del Credito, viale Tunisia 50 - 20124 Milano, tel. 0266710235-29, fax 0267479250, [www.ctconline.it](http://www.ctconline.it); tipologia di sistema: solo negativo / PARTECIPANTI: banche, società finanziarie, società di leasing / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING; NO.
- CRIF S.p.A. - Via Fantin 1/3 - 40131 Bologna; CRIF S.p.A. Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via Zanardi 41, 40131 Bologna, tel. 051/6458900, fax 051/6458940 - [www.crif.com](http://www.crif.com) - info@crif.com; tipologia di sistema: negativo e positivo; PARTECIPANTI: banche, società finanziarie, società di leasing; USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING; SI. CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed extra-europei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che operano - nel rispetto della legislazione del loro paese - come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A. (elenco sistemi esteri convenzionati disponibili al sito [www.crif.com](http://www.crif.com))
- EXPERIAN INFORMATION SERVICES S.p.A. - Via Pesenti, 121/123 - 00156 Roma; Recapiti utili: Servizio Tutela Consumatori (responsabile interno per i riscontri agli interessati), Via C. Pesenti n. 121/123, 00156 Roma - Fax: 199.101.850, Tel: 199.183.538, sito internet: [www.experian.it](http://www.experian.it) (Area Consumatori); tipologia di sistema: negativo e positivo / PARTECIPANTI: banche, società finanziarie, società di leasing/ TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono ridotti a quelli indicati nella tabella sotto riportata nei termini previsti dalle disposizioni del codice deontologico / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING; SI. Experian Information Services S.p.A. effettua altresì, in ogni forma (anche, dunque, mediante l'uso di sistemi automatizzati di credit scoring) e nel rispetto delle disposizioni vigenti, il trattamento dei dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. I dati oggetto di trattamento da parte dell'Experian Information Services S.p.A. possono essere conosciuti da Experian Ltd, con sede in Nottingham (UK) che, nella qualità di responsabile, fornisce servizi di supporto tecnologico funzionali a tale trattamento. L'elenco completo dei Responsabili, nonché ogni ulteriore eventuale dettaglio di carattere informativo, con riferimento al trattamento operato dalla Experian Information Services S.p.A. è disponibile sul sito [www.experian.it](http://www.experian.it)
- Servizio Centralizzato di Rilevazione dei Rischi Creditizi di Importo Contenuto (CRIC) gestito da Società Interbancaria per l'Automazione - CedBorsa S.p.A. Via Taramelli, 26 - 20124 Milano Tel. 02 6084 1 Fax Centrale Rischi: 02 6084 2543 - 2601 sito Internet: [www.sia.it](http://www.sia.it) <<http://www.sia.it>>. Tipologia di sistema: positivo/negativo. PARTECIPANTI: la partecipazione alla CRIC è obbligatoria per le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del Testo unico (banche italiane e filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica); - le società finanziarie di cui all'art. 65, comma 1, lett. a) e b) e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo unico i quali esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma, come definita dall'art. 2 del decreto del Ministro del Tesoro del 06 luglio 1994 (l'attività di finanziamento si considera prevalente quando essa rappresenta oltre il 50 per cento degli elementi dell'attivo). Sono esonerati dall'obbligo di partecipazione al servizio gli intermediari finanziari per i quali i crediti al consumo rappresentino oltre il 50 per cento dell'attività di finanziamento. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: quelli previsti dalle istruzioni della Vigilanza della Banca d'Italia per l'archivio centrale e 12 mesi per quello periferico. USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING; NO. ALTRO: il Servizio Centralizzato di Rilevazione dei Rischi Creditizi di Importo Contenuto (CRIC) è disciplinato - dalla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 03 maggio 1999, assunta ai sensi degli articoli 53, comma 1, lett. b) e 107, comma 2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. - dalle Istruzioni emanate da Banca d'Italia in data 10 Novembre 2000 in attuazione della sopra citata delibera CICR.
- ASSOCIAZIONE ITALIANA LEASING - ASSILEA, Piazzale Ezio Tarantelli n. 100 - 00144 ROMA tel. 06/ 9970361 - fax 06/45440739; [www.assilea.it](http://www.assilea.it); Responsabile per il riscontro delle istanze di cui all'Art. 7 del D.Lgs. 196/03 dott. Francesco Pascucci di Assilea Servizi Surl, co sede 06.45440737; la BDCR Assilea è un sistema di informazioni creditizie di tipo sia positivo che negativo; PARTECIPANTI: sia banche che intermediari finanziari che svolgono attività di locazione finanziaria -leasing; TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: sono gli stessi previsti dal Codice di deontologia riportati nel sottostante riquadro. USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING; SI.
- CERVED GROUP S.p.A., Corso Italia, 8 20122 Milano, Recapiti Utili: ufficio Privacy, Via G.B. Morgagni 30/H, 00161 Roma; fax: 06-44110764; e-mail: [privacy@cerved.com](mailto:privacy@cerved.com). per istruzioni su come fare richieste tel. 848 788 836 (messaggio registrato); tipologia di sistema: positivo e negativo / PARTECIPANTI: banche, società finanziarie / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: quelli indicati nella tabella sotto riportata nei termini previsti dalle disposizioni del codice deontologico / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING; SI. ALTRO: Cerved Business Information SpA effettua altresì in ogni forma (anche dunque mediante l'uso di sistemi automatizzati di credit scoring) nel rispetto delle disposizioni vigenti, il trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o elementi conoscibili da chiunque.

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra società presso la Direzione Compliance e Organizzazione, oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati.

Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice; art. 8 del codice deontologico). Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:

<b>richieste di finanziamento</b>	<b>6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa</b>
<b>morosità di due rate o di due mesi poi sanate</b>	<b>12 mesi dalla regolarizzazione</b>
<b>ritardi superiori sanati anche su transazione</b>	<b>24 mesi dalla regolarizzazione</b>
<b>eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati</b>	<b>36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso)</b>
<b>rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)</b>	<b>36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. [Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione del codice di deontologia, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date (nel secondo semestre del 2005, dopo la valutazione del Garante, tale termine rimarrà a 36 mesi o verrà ridotto a 24 mesi] (V. Nota); si veda il sito <a href="http://www.garantepriacy.it">www.garantepriacy.it</a></b>

\*NOTA: La valutazione del Garante è stata espressa con: "Avviso relativo ai termini di conservazione dei dati personali presso i sistemi di informazioni creditizie" in relazione al codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Del. Garante 16 novembre 2004, n. 8, nella G.U. 23 dicembre 2004, n. 300; art. 6, comma 6, del predetto codice ivi allegato), esaminate anche le valutazioni espresse dall'organismo di verifica previsto dal medesimo codice (art. 13, commi 4 e 7), ha disposto la pubblicazione del presente avviso per indicare che i dati personali relativi ad informazioni creditizie di tipo positivo restino conservati nei sistemi di informazione creditizie per un termine non superiore a **36 mesi**. (Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2006, n. 54)

SUCCURSALE DI MILANO  
VIA PETITTI, 15  
20149 MILANO  
TEL. 02 33 027.1  
FAX 02 39 21 42 46  
ABI: 03105 - CAB: 01600

SUCCURSALE DI VERONA  
VIALE G.R. GUMPERT, 1  
37137 VERONA  
TEL. 045 80 91 80 0  
FAX 045 80 91 80 5  
ABI: 3105 - CAB: 11700

R.I. MILANO N. 163238  
R.E.A. MILANO N. 1561985  
R.E.A. VERONA N. 290658  
COD.FISC./PARTITA IVA 12513730155  
ISCRITTO ALL'ALBO DELLE BANCHE  
SWIFT: VOWAITMM

SEDE LEGALE  
VOLKSWAGEN BANK GMBH  
GIFHORNER STRAß E 57  
D - 38112 BRAUNSCHWEIG  
CAPITALE SOCIALE: € 318.279.200